COMUNE DI TARQUINIA

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 55 del 25 settembre 2003.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
IL COMUNE – IL TERRITORIO –LA SEDE

1. Il Comune di Tarquinia è un ente locale territoriale dotato di autonomia nell'ambito del sistema unitario della Repubblica Italiana.

2. Il Comune rappresenta la comunità di Tarquinia nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Viterbo e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.

3. Il territorio del Comune comprende il capoluogo Tarquinia, costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n.137, per un'estensione complessiva di 279,50 chilometri quadrati, confinanti: a nord con il Comune di Montalto di Castro -a nord-est con il Comune di Tuscanica - a sud con i Comuni di Civitavecchia ed Allumiere - a est con il Comune di Monteromano - a ovest con il Mare Tirreno.

4. La sede del Comune è fissata nel palazzo Comunale, sito in Piazza Matteotti n. 7. Presso di essa si riuniscono Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale le varie Commissioni Comunali salvo esigenze particolari, che possono vedere tali organi riuniti in altra sede previa apposita deliberazione motivata da adottarsi dalla Giunta Comunale.

5. La Sala del Consiglio e della Giunta e le relative attrezzature possono essere concesse in uso per un tempo limitato, in genere non superiore ad un giorno, ad associazioni, gruppi, gruppi politici al di fuori dei periodi di campagna elettorale o liberi cittadini, previo richiesta motivata rivolta al Sindaco e nel rispetto delle modalità che saranno definite dalla Giunta con apposita deliberazione, garantendo e promovendo la partecipazione democratica dei cittadini..

6. All'interno del territorio del Comune di Tarquinia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali, industrie o impianti che non utilizzano fonti di produzione di energia rinnovabile, l'insediamento di industrie belliche, lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

7. Il Comune incentiva e promuove inoltre l'installazione di impianti per lo studio e la ricerca di nuove tecnologie non inquinanti e l'uso di fonti energetiche alternative (sole, vento, moto ondoso, idrogeno).

ART. 2
FINALITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune esercita le proprie funzioni ed espleta i servizi attribuiti nell'ambito del territorio sopra individuato, così come delimitato dalle leggi nazionali e regionali. Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Tarquinia ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, a quelli della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ed ai concetti etico giuridici contenuti nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e ponendo a fondamento della propria azione i principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure.

2. La Comunità di Tarquinia è formata da tutti i cittadini e da tutte le cittadine anagraficamente iscritte nei registri comunali. Sono tuttavia tenuti al rispetto delle regole del presente Statuto e delle altre determinazioni comunali tutte le persone che si trovano nel territorio comunale.

3. Il Comune informa la propria attività a criteri di produttività, economicità, efficienza ed efficacia ed esalta la propria funzione adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati e quello della pubblicità e trasparenza.

4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale e dialogo tra le varie religioni nello spirito delle radici cristiane della propria storia ed identità, nel rispetto del principio della non violenza;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e delle tradizioni locali;
d) riconoscimento e promozione del valore del patrimonio artistico, storico ed archeologico con particolare riferimento alla civiltà etrusca e tutela dello stesso quali fondamento dell'identità cittadina;
e) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
f) superamento di ogni discriminazione tra i sessi e le razze tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
h) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
i) tutela e promozione dello sviluppo dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato, assicurando collaborazione agli operatori, produttori singoli o associati, alle loro organizzazioni professionali, nonché garanzie al miglioramento delle condizioni di vita delle zone rurali e turistiche e garantendo un impegno per la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.

5. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Viterbo, con la Regione Lazio e con l'Unione Europea, nel quadro dei principi della Carta europea delle autonomie locali.

ART. 3
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Tarquinia.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le caratteristiche del Gonfalone e dello Stemma sono quelle stabilite con decreto del Capo del Governo 4 febbraio 1933 e trascritte nei registri della Consulta Araldica il 7 febbraio 1933, e precisamente:

- lo Stemma è: di rosso alla croce piana d'argento caricata in palo e fascia di un corniolo al naturale radicato, fogliato e fruttifero di rosso; ornamento esteriori da Comune;
- il Gonfalone è: bipartito con drappo rosso cremisi frangiato d'oro sul quale si stacchi lo stemma storico.

3. E' fatto divieto di uso e riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini commerciali e politici.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4
AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune si avvale della sua autonomia e determina il proprio ordinamento nello Statuto, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

2. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o garanzia, ove costituite.

3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Allo Statuto devono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

ART. 5
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, assicurando che le proprie funzioni siano svolte dagli uffici territorialmente più vicini ai cittadini, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.

2. Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3. Gli oneri in qualunque forma imposti ai privati debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 6
REGOLAMENTI

1. Il Comune adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, regolamenti di esecuzione in particolare sulle seguenti materie:

a) sulla propria organizzazione;

b) sul funzionamento delle istituzioni;

c) sugli organismi di partecipazione e sull'accesso agli atti;

d) sul funzionamento degli organi e degli uffici.

e) Il Comune può adottare anche regolamenti che riguardano altre materie, oltre quelle sopra elencate.

f) Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

ART. 7
ORDINANZE

1. Il Sindaco ed i responsabili di settore, nel rispetto delle rispettive competenze, emanano atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.

2. L'emanazione da parte del Sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo in cui permane la necessità.

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno dieci giorni, salvo i casi nei quali ciò è vietato nel rispetto della normativa preposta alla tutela della privacy. Ove le ordinanze siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 8
ORGANI

1. Sono Organi di governo del Comune:
- il Consiglio Comunale,
- il Sindaco
- la Giunta.

ART. 9
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei Settori e/o degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Generale.

3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO I

IL CONSIGLIO

ART. 10
CONSIGLIO COMUNALE – CONSIGLIERI

1. Il Consiglio comunale è composto dai cittadini eletti secondo la normativa legislativa in vigore.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo e partecipa alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Il numero, la durata in carica, la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.

5. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo.

6. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento.

7. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio, nella prima seduta utile, esamina la questione tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative del consigliere interessato, se presentate. La delibera con la quale il Consiglio comunale dichiara decaduto il consigliere a causa della sua assenza deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati e la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.

8. Nella stessa seduta in cui il consigliere viene dichiarato decaduto il consiglio comunale provvede alla sua surroga ed alla convalida del Consigliere subentrante.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati che, in particolare, deve prevedere:
   a) le modalità per la convocazione e la presentazione e discussione delle proposte;
   b) il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che deve comunque essere, in seconda convocazione, almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
   c) le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio e dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 11
PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Sino alla nomina del Presidente del Consiglio la prima adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano, individuato in applicazione della normativa vigente.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la Presidenza è assunta dal consigliere consenziente che, fra i presenti, vanta la maggiore anzianità determina sempre nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Consiglio comunale nella sua prima adunanza procede secondo il seguente ordine dei lavori:
   a) convalida degli eletti, Sindaco e Consiglieri;
   b) surrogazione e convalida degli eventuali consiglieri dimissionari, dei consiglieri cessati dalla carica perché hanno accettato la nomina ad Assessore se ciò è previsto per legge, ovvero dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi altra causa;
   c) elezione del Presidente del Consiglio;
   d) giuramento del Sindaco;
   e) comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vicesindaco e degli altri componenti della Giunta;
   f) elezione della Commissione elettorale, se prevista per legge;
   g) nomina Commissione per la formazione degli Albi dei Giudici popolari;
   h) indirizzi per le nomine presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Qualora la prima adunanza del Consiglio Comunale non possa avere luogo o si sciolga per mancanza di numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio comunale sarà di nuovo convocato dal Sindaco e la seduta dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni.

ART. 12
EFFETTI DELL'INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA AMMINISTRAZIONE

1. Le commissioni comunali la cui durata non è diversamente fissata da fonti normative preordinate vigenti, decadono con l'insediamento di una nuova Amministrazione comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'insediamento di una nuova Amministrazione comunale determina altresì la decadenza delle rappresentanze proporzionali consiliari in Enti, Aziende, Istituzioni, Organismi ed Associazioni. Tali rappresentanze rimangono comunque in carica sino alla nomina dei successori.

3. Al rinnovo delle Commissioni di cui al comma 1) e dei rappresentanti di cui al comma 2) del presente articolo provvedono i competenti organi del Comune entro il termine di giorni quarantacinque (45) dall'insediamento delle nuova amministrazione comunale.

ART. 13
SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in seduta ordinaria, straordinaria e straordinaria-urgente.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e della Relazione previsionale e programmatica del Bilancio stesso.

3. In tutti gli altri casi il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria e nel caso ricorrano i presupposti dell'urgenza, in seduta straordinaria-urgente.

4. L'avviso scritto di convocazione, con allegato l'Ordine del giorno, deve essere notificato dal Messo Notificatore al domicilio dei Consiglieri. Se un consigliere non risiede nel territorio del Comune di Tarquinia dovrà comunicare agli Uffici comunali preposti il proprio recapito presso un residente. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due giorni dopo la prima.
5. L'ordine del giorno delle sedute consiliari deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e comunicato alla cittadinanza anche a mezzo di manifesto e di strumenti informatici.

6. L'avviso di convocazione deve essere notificato nei seguenti termini:
   - almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la riunione per le sedute ordinarie;
   - almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito per la riunione per le sedute straordinarie;
   - almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per la riunione per le sedute straordinarie ed urgenti.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 4 e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del Giorno con tutti i documenti necessari per essere esaminate devono essere depositate presso il Settore preposto il giorno stesso dell'invio dell'Ordine del giorno.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

10. Le sedute del Consiglio possono essere anche congiunte con quelle dei Consigli di altri Comuni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

11. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio, da approvare a maggioranza assoluta, disciplinerà il funzionamento del Consiglio nel rispetto della legge e dei principi sanciti dallo Statuto.

ART. 14
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio, in conformità alle funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dal regolamento:
   a) rappresenta il Consiglio comunale;
   b) convoca il Consiglio comunale fatta eccezione per la prima adunanza del consiglio successiva alle elezioni;
   c) formula l'ordine del giorno delle riunioni, sentito il competente ufficio comunale, sulla base di quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
   d) assicura che la consegna degli avvisi di convocazione sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo;
   e) presiede e dirige i lavori del consiglio comunale adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento del Consiglio;
   f) proclama, con l'assistenza degli scrutatori, il risultato delle votazioni e le decisioni assunte dall'organo;
   g) sottoscrive i verbali delle deliberazioni consiliari.

2. Il Presidente fissa la data e l'ora di convocazione d'intesa con il sindaco e sentito il competente ufficio comunale. Se la convocazione è richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri il Presidente, qualora si tratti di materie di competenza del Consiglio comunale, deve provvedere a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta fissando ora e data d'intesa con il sindaco e sentito il competente ufficio ed inserendo nell'ordine del giorno l'argomento e/o gli argomenti proposti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dal Consigliere Anziano individuato nel rispetto della normativa vigente.

4. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere consenziente che, fra i presenti, vanti la maggiore anzianità determinata con i criteri di cui alle norme vigenti.

5. Al Presidente del Consiglio spetta un'indennità di carica il cui ammontare sarà specificato dal Consiglio nella stessa deliberazione con la quale si provvede alla nomina con la precisazione che non potrà essere comunque superiore all'indennità mensile di funzione effettivamente corrisposta agli assessori.

ART. 15
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio è scelto tra i consiglieri in carica.

2. La presidenza del consiglio comunale è attribuita nella prima adunanza del Consiglio successiva al rinnovo delle cariche elettive, subito dopo la convalida dei consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. In sede di prima attuazione l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore della presente norma statutaria.

4. La votazione del Presidente è effettuata con una votazione segreta e con voto limitato ad un solo candidato.

5. E' eletto Presidente il consigliere che, in sede di prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Ove, nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto Presidente il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto nella carica il consigliere più anziano di età.

6. La delibera di elezione del Presidente viene dichiarata immediatamente eseguibile. Pertanto in caso di accettazione della nomina il Presidente del consiglio assume da subito le funzioni ed i poteri che gli competono.

7. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

ART. 16
REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio, in numero non inferiore ad un quinto degli eletti, con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revoca risulta approvata se ottiene per due volte il voto favorevole, espresso sempre a scrutinio segreto, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 17
LA PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi venti giorni, ciascun consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti dieci giorni, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone il documento al Consiglio nella sua forma definitiva, per ottenerne l'approvazione.

2. La medesima procedura deve essere seguita per l'eventuale adeguamento del documento.

3. L'attuazione delle linee programmatiche è oggetto di verifica annuale da parte del Consiglio. A tal fine, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio in concomitanza con l'approvazione della verifica degli equilibri generali di bilancio, un documento in cui si illustrano, globalmente e per settori di attività, l'attività svolta, i risultati ottenuti, lo stato di realizzazione del programma di governo.

4. Detto documento viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 18
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo o nel corso di sedute consiliari o attraverso una lettera da consegnare al protocollo del Comune. In questo ultimo caso la costituzione del gruppo avrà decorrenza a partire dalla data di presentazione.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.

3. E' consentita la formazione di Gruppo consiliare autonomo anche in presenza di un solo componente.

4. Qualora non si eserciti facoltà di costituire il gruppo o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

5. E' riservata la possibilità di aderire al Gruppo consiliare misto ai singoli consiglieri che non aderiscono al Gruppo di lista in cui sono stati eletti e che non costituiscono gruppo a se stante.

6. In mancanza di una specifica designazione è capo gruppo del gruppo consiliare misto il consigliere che all'interno del gruppo ha la cifra individuale più alta.

ART. 19
COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO

1. La Commissione dei capigruppo svolge le funzioni di vigilanza sulle interpretazioni ed applicazioni dello Statuto e dei Regolamenti e cura l'aggiornamento degli stessi quando se ne verifichi la necessità.

2. La Commissione dei capigruppo può inoltre essere chiamata ad esprimersi su temi di interesse generale che non trovano specifica collocazione nella materie assegnate alle Commissioni consiliari permanenti di cui al successivo articolo 20.

3. Il funzionamento della Commissione dei capigruppo sarà disciplinato dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e in attesa della sua approvazione dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Consiglio con la quale la predetta Commissione viene istituita.

ART. 20
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E TEMPORANEE

1. In seno al Consiglio comunale sono istituite, con deliberazione da adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, le Commissioni consiliari permanenti individuate per aree organiche, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.

2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni istruttorie, consultive e referenti. Svolgono consultazioni sulle materie alle stesse affidate, possono disporre l'audizione del Sindaco, di Assessori e di Funzionari del Comune, di rappresentanti delle istituzioni o delle Aziende. Inoltre possono invitare ai propri lavori persone estranee all'Amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Consiglio Comunale può inoltre costituire Commissioni consiliari temporanee e/o speciali. Nella delibera di costituzione della Commissione, da adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, devono essere specificati i poteri ed il mandato della Commissione stessa.

4. La composizione delle Commissioni consiliari permanenti, temporanee e/o speciali avrà luogo con l'assegnazione di un numero di consiglieri che tenga conto del rapporto tra maggioranza e minoranza e che assicuri la presenza di almeno un rappresentante per gruppo.

5. Gli argomenti discussi in Commissione consiliare permanente, temporanea e/o speciale, qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole dei componenti la Commissione, se discussi successivamente in Consiglio comunale possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione generale, fatte salve le dichiarazioni di voto.

6. Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina la costituzione, l'insediamento, l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di nomina del Presidente e dei Membri sia delle Commissioni consiliari permanenti che di quelle temporanee e/o speciali. Il regolamento determina inoltre i poteri delle commissioni consiliari permanenti, rinviando alla delibera di costituzione relativamente ai poteri delle Commissioni consiliari temporanee e/o speciali.

7. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio la disciplina relativa alla costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni permanenti, temporanee e speciali viene definita nella deliberazione di istituzione delle stesse.

ART. 21
COMMISSIONI DI INDAGINE, CONTROLLO, GARANZIA

1. Il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'istituzione di Commissioni di indagine, controllo o garanzia per quanto concerne l'attività dell'Amministrazione comunale.

2. Con lo stesso atto deliberativo vengono fissati, ferma restando la rappresentanza proporzionale delle minoranze consiliari, la composizione, i poteri, il mandato ed il termine entro il quale la Commissione deve rendere noti al Consiglio i risultati delle indagini svolte.

3. Le Commissioni di cui al comma 1) hanno ampi poteri di esame degli atti del Comune, delle aziende e degli enti da esso dipendenti ed inoltre hanno potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, dei Funzionari e degli impiegati, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, elegge il suo Presidente a maggioranza assoluta degli assegnati scegliendolo tra i commissari della minoranza.

5. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta, si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione e risulta eletto Presidente il consigliere della minoranza che raccoglie il massimo dei voti validi o il più anziano di età in caso di parità.

6. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di nomina dei commissari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

IL SINDACO

ART. 22
IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alle elezioni amministrative comunali secondo la seguente formula "giuro di rispettare e osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi della Repubblica e di improntare la mia attività amministrativa al rispetto delle prerogative del Consiglio comunale, dei principi di trasparenza e collegialità nell'azione e dei principi e finalità contenuti nello Statuto".

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Settori e/o degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 23
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ha la facoltà di revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del D.Lgs. 267/2000;
f) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito albo;
g) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
i) esercita la rappresentanza legale del Comune, anche in giudizio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori. Può inoltre attribuire incarichi a collaborare per materie specifiche ai consiglieri comunali. Il provvedimento con il quali il Sindaco conferisce le deleghe e/o attribuisce gli incarichi rispettivamente agli Assessori ed ai Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

ART. 24
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni partecipate dal Comune.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Generale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 25
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

2. convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti per una data che è compresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

3. esercita i poteri di polizia nelle adunanze e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

4. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

5. riceve le interrogazioni, le mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri al protocollo del Comune e ne dispone l'invio al Presidente del Consiglio che procederà nel rispetto delle procedure previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio.

ART. 26
VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

ART. 27
MOZIONI DI SFIDUCIA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 28
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni del sindaco debbono essere presentate personalmente al protocollo dell'Ente e trasmesse, nello stesso giorno, al Presidente del Consiglio. Quest'ultimo ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO III

LA GIUNTA

ART. 29
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. E' presieduta dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore più anziano di età.

3. La Giunta adotta tutti gli atti di competenza nel rispetto delle leggi idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività, in concomitanza con l'approvazione della verifica degli equilibri generali di Bilancio.

ART. 30
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno è investito della carica di vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere, che non abbiano già ricoperto consecutivamente la carica di assessore nei due precedenti mandati. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.

3. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 31
NOMINA

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco è tenuto a sostituire entro trenta giorni gli Assessori revocati o dimissionari, qualora a seguito della revoca o dimissioni il numero degli Assessori sia inferiore a "cinque".

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 32
GLI ASSESSORI

1. Gli assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto.

2. In particolare, ciascun assessore, sulla base del documento programmatico presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione, elabora ed aggiorna annualmente un

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

programma delle attività del settore cui soprintende, nel quale sono determinati gli indirizzi di azione, i risultati da raggiungere e gli standard di qualità delle singole prestazioni che devono comunque essere rispettate.

3. Tale programma, predisposto con il contributo del dirigente competente, è approvato dalla Giunta, portato alla conoscenza del Consiglio e costituisce il termine di riferimento per la stesura del piano di azione elaborato dai dirigenti, sulla cui attuazione l'assessore vigila e risponde personalmente al Sindaco ed alla Giunta.

4. Gli assessori partecipano ai lavori delle commissioni consiliari, se richiesto dal Presidente delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

5. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco.

7. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco nel rispetto di quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 31, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 33
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamento su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi fa le veci.

ART. 34
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta opera in modo collegiale e nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative provvede a:

a) Esaminare, nella sua prima seduta dopo la nomina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei componenti la Giunta che non ricoprono la carica di consigliere;
b) Modificare le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
c) Approvare l'istituzione e le modalità di gestione dei servizi in via sperimentale, stabilendo nell'atto deliberativo gli obiettivi, i tempi e gli indicatori per poterlo valutare;
d) Nominare i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) Approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
f) Disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
g) Costituire l'ufficio comunale per le elezioni di qualsiasi tipo che si svolgono nel Comune;
h) Esercitare, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;
i) Approvare il P.E.G. su proposta del direttore generale;
j) Autorizzare la resistenza in giudizio;
k) Impartisce ai dirigenti, anche tramite i singoli Assessori, le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 35
I TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. I diritti connessi agli istituti di partecipazione di cui al presente capo possono essere esercitati, singolarmente o in forma associata, dai cittadini residenti nel Comune, dai cittadini non residenti nel Comune, ma che nello stesso lavorino o studino, dagli apolidi e dagli stranieri legittimamente residenti nel Comune.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ARTICOLO 36
VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro, favorendo e promuovendo la loro partecipazione all'elaborazione delle decisioni inerenti gli interessi da loro rappresentati.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1, il Comune, con le modalità specificate in un apposito regolamento, costituisce ed aggiorna l'albo delle libere forme associative. A tale albo, che può essere suddiviso in sezioni, sono iscritti tutti gli organismi indicati al comma 1 che ne facciano richiesta mediante la presentazione di una domanda in cui siano indicate le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza associativa, l'entità del bilancio e gli organi dotati della rappresentanza. Ai fini dell'iscrizione, il Comune, nelle forme e nei modi indicati in via generale dal regolamento, può richiedere il possesso di determinati requisiti.

3. Gli iscritti all'albo, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, hanno diritto di essere consultati, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essi operano.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Comune sostiene le attività e i programmi dei soggetti iscritti all'albo delle libere forme associative, anche mettendo a loro disposizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento sulla partecipazione, le strutture e i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante interesse locale.

5. Riconosce ai soggetti iscritti all'albo la facoltà di presentare istanze e proposte, nonché di partecipare alle consultazioni popolari.

ARTICOLO 37
GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la costituzione, su base democratica, di organismi di partecipazione popolare, quali, ad esempio, consulte, comitati, osservatori.

2. Al momento della loro costituzione, ne sono definite le finalità, la durata, la composizione ed i loro rapporti con il Comune.

3. In particolare è valorizzata la partecipazione dei giovani attraverso idonee forme associative.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 38
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, del Sindaco, degli organismi di partecipazione, delle associazioni o di un gruppo di cittadini che costituiscono almeno il 5% degli elettori del Comune può deliberare l'indizione di una consultazione popolare.

2. La Consultazione popolare è uno strumento di partecipazione attraverso il quale i cittadini esercitano il diritto di esprimere con libertà il loro pensiero su questioni di interesse locale.

3. Nella deliberazione con la quale si indice la Consultazione popolare deve essere espressamente indicato:

- l'oggetto della consultazione da scrivere in forma chiara e semplice ed in modo da prevedere risposta con un sì o con un no, oppure l'apposizione di una crocetta a fianco di ciascuna domanda;
- i soggetti che possono partecipare alla consultazione e cioè tutti gli elettori del Comune, per questioni di carattere generale, oppure particolari categorie o gruppi per specifiche problematiche;
- le forme di pubblicità;
- le modalità di svolgimento della consultazione.

4. La consultazione popolare deve essere adeguatamente pubblicizzata e può avvenire anche attraverso le tecniche dell'informazione e della comunicazione. I risultati della consultazione, che devono essere resi noti con idonee forme di pubblicità, sono

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comunicati all'organo promotore, che ne tiene conto ai fini della determinazione da assumere.

ARTICOLO 39
AZIONE POPOLARE: ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. L'azione popolare si esercita nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge.

2. Con le modalità prescritte nei commi successivi, i soggetti indicati all'articolo 35 hanno diritto di presentare agli organi del Comune, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato indirizzata al Sindaco ed inoltrata al protocollo del Comune per la regolare registrazione ed attribuzione all'Ufficio e/o Settore. Quest'ultimo sarà tenuto a rispondere nel termine di trenta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza.

4. La petizione, sottoscritta da almeno trenta dei soggetti indicati all'articolo 35 di ognuno dei quali deve essere indicato nome, cognome e data di nascita consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato. Anche la petizione deve essere indirizzata in forma scritta al Sindaco e deve inoltre riportare le generalità complete del referente al quale l'Amministrazione si dovrà rivolgere per tutte le eventuali comunicazioni successive. La petizione deve essere consegnata al protocollo del Comune per la regolare registrazione ed attribuzione all'Ufficio e/o Settore competente che dovrà rispondere nei successivi quarantacinque giorni.

5. Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stata data la risposta da parte del competente Ufficio e/o Settore comunale, il referente della petizione può richiedere, con istanza scritta da presentare al protocollo ed indirizzata al Presidente del Consiglio, l'iscrizione della stessa all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

6. La proposta, sottoscritta da almeno duecento dei soggetti indicati all'articolo 35 di ognuno dei quali deve essere indicato nome, cognome e data di nascita, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del Consiglio o della Giunta. La proposta deve riportare le generali complete dei primi tre firmatari che fungeranno da referenti. Condizioni di ammissibilità della proposta sono:

- la forma scritta;
- l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione;
- la redazione in articoli se concerne una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale ed a regime.

7. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale e/o Direttore Generale e ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati trasmette la proposta all'organo competente. Quest'ultimo ha la possibilità di sentire i referenti della proposta ed è comunque tenuto a adottare le sue determinazioni in via formale entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta, dandone formalmente comunicazione ai primi tre firmatari della proposta.

8. Il Comune assicura in ogni caso la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 40
REFERENDUM

1. Con le modalità previste dal presente Statuto e dall'apposito regolamento, il Sindaco, su proposta della popolazione o del Consiglio comunale indice referendum di tipo consultivo.

2. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale. In ogni caso non possono riguardare:

- le imposte, le tasse, le tariffe per ogni tipo di servizio, i bilanci, le finanze e tutti gli atti che afferiscono alla contabilità dell'ente, delle sue aziende ed istituzioni;
- i provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- i fatti e gli atti concernenti il personale comunale e la relativa disciplina e quelli riguardanti gli enti, le aziende e le istituzioni di cui il Comune è parte;
- la disciplina regolamentare concernente i servizi e il funzionamento degli organi del Comune;
- lo Statuto ed i Regolamenti del Comune;
- gli argomenti che sono già stati oggetto di consultazione negli ultimi tre anni.

3. Il quesito oggetto del referendum deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare la copertura di tali oneri. A tal fine, gli uffici competenti prestano la propria collaborazione fornendo le informazioni necessarie.

4. Qualora il referendum sia proposto dalla popolazione, è necessario che la richiesta sia accompagnata da un numero di sottoscrizioni pari al 10% degli elettori del Comune.

5. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Il Consiglio comunale tiene conto del risultato dei referendum adottando entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione agli stessi un provvedimento avente per oggetto la proposta soggetta a referendum.

7. Ulteriori dettagli in merito allo svolgimento del referendum consultivo saranno regolamentati nell'apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 41
LA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE

1. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni il Comune, nello svolgimento di tutti i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, comunica l'inizio dell'attività amministrativa ai diretti destinatari degli effetti dell'atto finale, ai soggetti che per legge debbono intervenire, ai soggetti diversi dai diretti destinatari che, purché individuati o facilmente individuabili, ricevano un pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Possono partecipare al procedimento anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa comunque derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La comunicazione di cui al comma 1, che necessita esclusivamente della forma scritta, è personale, salvi i casi in cui essa risulti particolarmente gravosa, per i quali è possibile ricorrere a forme alternative di volta in volta stabilite.

4. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che debbono essere valutati dal responsabile dell'ufficio procedente, di essere sentiti personalmente, ove ne facciano richiesta.

5. I procedimenti amministrativi del Comune possono concludersi con un accordo che determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero che lo sostituisca.

6. La partecipazione è esclusa nei casi di urgenza qualificata e motivata, nel caso di procedimenti volti all'emanazione di provvedimenti cautelari, nei casi in cui essa non apporti alcuna utilità allo svolgimento dell'attività amministrativa, nei procedimenti elencati dall'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Nei procedimenti relativi alla formazione di atti generali l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da un'istruttoria pubblica, secondo le modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di un quinto di consiglieri comunali. L'istruttoria pubblica è, altresì, indetta quando ne facciano richiesta almeno duecento persone.

CAPO IV

LA PUBBLICITÀ

ARTICOLO 42
IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione della popolazione, considerandolo indispensabile per lo svolgimento dell'attività amministrativa e per l'effettiva partecipazione della collettività alla vita sociale e politica del Comune.

2. L'attività di informazione è effettuata in qualsiasi forma idonea a consentire la conoscenza e mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

3. Le attività di informazione si realizzano attraverso l'Ufficio Relazione con il Pubblico e/o strutture analoghe quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. Gli uffici operano con modalità stabilite dal Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.

ARTICOLO 43
L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune garantisce l'applicazione del principio di pubblicità dell'azione amministrativa.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, conformemente a quanto previsto dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, il quale, sentito il responsabile del procedimento, può vietarne l'esibizione.

4. Il regolamento determina le modalità di esercizio del diritto di accesso nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

5. I soggetti gestori dei servizi pubblici locali, gli enti dipendenti e gli organismi partecipati o sovvenzionati dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività ai princìpi dettati dal presente articolo. Il Comune, per quanto di propria competenza, favorisce l'informazione dei cittadini sull'attività delle società cui partecipa.

ARTICOLO 44
LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI COMUNALI

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Presso la sede del Comune è istituito l'Albo Pretorio per la pubblicazione dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla legge.

3. Gli atti sono, altresì, resi pubblici anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 45
IL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'amministrazione comunale.

2. Il Difensore Civico agisce sia d'ufficio sia su richiesta scritta da parte di cittadini, associazioni, enti, società e istituzioni.

3. Il Difensore Civico è scelto tra soggetti, residenti e non, di provata esperienza amministrativa, moralità, professione e imparzialità ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.

4. Il Difensore Civico è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Il Difensore Civico è scelto tra una rosa di nomi indicati dalla Commissione dei capigruppo anche sulla base di proposte avanzate dalle Associazioni riconosciute dal Comune e al momento della votazione ciascun consigliere può votare un solo nominativo.

6. Il Difensore Civico dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e non può essere eletto per più di due volte consecutive. Rimane in carica fino alla nomina del sostituto e comunque non oltre tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, oltre che per dimissioni, in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia che dovrà essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 46
INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

1. Il Difensore Civico è sottoposto alle stesse cause di ineleggibilità ed incompatibilità che riguardano i consiglieri comunali. Il Difensore Civico è inoltre incompatibile con il mandato di consigliere comunale, con la carica di membro di comitati direttivi di Partiti politici a livello comunale o superiore. Egli non può infine essere parente o affine, entro il quarto grado, con il Sindaco, l'Assessore, il Consigliere comunale, il Segretario Generale, i Responsabili di Settore, nonché di aziende, istituzioni o società di capitale o qualsiasi altra struttura attraverso la quale il Comune gestisce i propri servizi.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

ARTICOLO 47
AMBITO D'INTERVENTO E POTERI

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi denunciati da cittadini singoli o associati o da enti o società che abbiano rapporti con l'Amministrazione del Comune, il Difensore Civico interviene presso di essa, nonché presso aziende speciali o istituzioni da essa dipendenti, ovvero società di capitali di cui detenga quote, chiedendo che gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano emanati nei tempi previsti dalle disposizioni regolamentari sui singoli procedimenti.

2. Il Difensore Civico può chiedere ed ottenere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, senza che possa essergli opposto il limite del segreto d'ufficio, salvo il rispetto della normativa in materia di rispetto della privacy. Egli ha inoltre la facoltà di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi e delle carenze denunciati.

3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge. Egli può tuttavia rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi e personali.

ARTICOLO 48
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore Civico al termine del suo intervento, oltre alla diretta comunicazione ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, provvede ad inviare una relazione dettagliata al Sindaco per le opportune determinazioni. Provvede inoltre ad inviare alla Giunta comunale una relazione sugli argomenti di maggiore rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare ripetute irregolarità e disfunzioni nell'operato degli Uffici comunali. (art. 56 vecchi Tarquinia).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Difensore Civico ha poi diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari generali o da quella dei Capi gruppo consiliari, al fine di riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sulla sua attività.

4. Il Difensore Civico sottopone, ogni anno entro il 31 marzo, al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli Uffici, degli Enti o Aziende.

ARTICOLO 49
UFFICIO ED INDENNITA'

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Difensore Civico può avvalersi dell'apporto e della collaborazione di qualsiasi ufficio comunale.

2. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio comunale la prima volta con la stessa deliberazione con la quale provvede alla sua nomina e successivamente in concomitanza con l'esame della relazione annuale sulla attività dallo stesso svolta.

3. In ogni caso l'indennità non può essere superiore a quella corrisposta agli Assessori comunali.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – servizi pubblici

ART. 50
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune, consistenti nella produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.

2. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. I rapporti tra Comune e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.

4. Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. E' vietata la partecipazione di amministratori e dirigenti del Comune, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso Comune.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 51
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

1. Il Comune ha autonomia organizzativa.

ARTICOLO 52
L'ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

1. Il Comune articola i propri uffici secondo competenze omogenee, in modo che sia assicurata l'integrazione delle attività, l'imparzialità ed il buon andamento.

2. Determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica assicurando il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili.

3. Possono essere istituiti uffici con scopi determinati, con l'indicazione del termine entro il quale debbono cessare la propria attività.

ARTICOLO 53
IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, nonché sul sistema dei controlli interni.

2. Il regolamento è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO II

IL PERSONALE

ARTICOLO 54
I PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL PERSONALE

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi, le condizioni per la loro valorizzazione professionale ed il miglioramento della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

prestazioni, al fine di qualificare la propria offerta di servizi e di contenerne i costi complessivi.

2. La gestione del personale è di competenza dei Responsabili.

3. Le decisioni relative all'assunzione, alla gestione e alla carriera del personale sono assunte in modo indipendente ed imparziale.

4. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecniche dell'informazione e della comunicazione che consentano lo svolgimento dell'attività presso gli uffici decentrati o altri luoghi idonei

ART. 55
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Ordinamento.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Generale, con apposito decreto che fissa anche il compenso.

ART. 56
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SETTORI

1. I responsabili degli uffici e dei settori sono individuati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 57
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 58
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma.

ART. 59
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

ART. 60
CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni.

2. Spetta al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

CAPO III

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 61
SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. L'incarico ha la stessa durata di quella del mandata del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale. L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario generale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

ART. 62
FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Generale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Generale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Generale roga nell'interesse dell'Ente i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

ART. 63
VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina, fra i responsabili di Settore preposti agli uffici sovraordinati, con anzianità non inferiore a cinque anni ed in possesso di laurea compatibile con il ruolo da svolgere, di un Vice Segretario per coadiuvare il segretario generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA' E REVISIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 64
ORDINAMENTO

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e dei propri statuti e regolamenti.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità dei principi contenuti nelle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. In tale contesto il comune dispone delle proprie risorse che non abbiano vincolo di destinazione ex-lege, senza alcuna interferenza o limitazione da parte di altri soggetti pubblici nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

ART. 65
ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate tributarie finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito della facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte tasse e tariffe.

4. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

5. Nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, il Comune si ispira a criteri di equità e di giustizia distribuendo il prelievo tributario e tariffario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

6. Al fine di recepire i criteri ed i principi dello Statuto del contribuente in ambito locale, previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nell'adozione delle norme regolamentari conformi all'art. 2 della legge stessa, il Comune provvede in particolare a sancire:
   a) il divieto di stabilire adempimenti che abbiano scadenze anteriori al 60° giorno dall'entrata in vigore della nuova disposizione;
   b) l'onere del Comune di assicurare la conoscibilità degli atti al contribuente;
   c) il divieto di richiedere documentazioni ed informazioni al contribuente che siano già in possesso dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) l'introduzione e l'applicazione dell'istituto dell'interpello.

7. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile del tributo.

8. Il Comune assicura inoltre l'estensione dell'applicazione dei principi della legge n. 212/2000, e dei punti di cui al precedente comma 6, da parte di chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali.

9. Il Comune attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire, oltre alle risorse per la gestione corrente, quelle per il finanziamento dei programmi d'investimento che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

ART. 66
CARATTERI DEL SISTEMA CONTABILE

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali espressamente rivolte agli enti locali.

2. Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di previsioni, rilevazioni e rendicontazioni, in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche derivanti per il patrimonio dell'Ente.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno che devono essere sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'apposizione della attestazione di copertura finanziaria.

4. Sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio deve essere espresso parere di regolarità contabile solo ove le stesse comportino impegno di spesa o diminuzione dell'entrata ed ove le stesse non risultino essere meri atti di indirizzo.

5. Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve verificare l'esatta imputazione dello stesso e riscontrare la capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. Resta in ogni caso l'obbligo di segnalare alla Giunta il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.

ART. 67
BILANCIO COMUNALE

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di previsione annuale, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti deve essere effettuata osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario. Deve, altresì, essere consentita la lettura delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. I bilanci di previsione annuale e pluriennale hanno carattere autorizzatorio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La relazione previsionale e programmatica individua, sulla base delle linee programmatiche di mandato, i programmi per il triennio di riferimento indicando obiettivi e risorse ad essi destinati.

4. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui ai precedenti commi sono redatti dalla Giunta comunale e vengono deliberati annualmente dal Consiglio comunale nei tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

ART. 68
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

ART. 69
GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio dell'Ente assicurando, attraverso gli uffici preposti, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Le modalità per la tenuta degli inventari sono stabilite dal regolamento di contabilità.

2. La Giunta comunale adotta tutti gli atti necessari ad assicurare, da parte dei responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni all'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai subconsegnatari, come definiti dal regolamento di contabilità.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. La Giunta può derogare a tale principio per motivi di pubblico interesse.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore.

6. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche ovvero possono essere impiegate per la estinzione di passività onerose di carattere straordinario, quando alle stesse non possa farsi fronte con altre disponibilità finanziarie acquisibili dall'Ente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 70
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente ed i componenti durano in carica tre anni. I Revisori sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento, al loro incarico ovvero ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria, contabile, economica e patrimoniale della gestione del Comune e svolge ogni altra funzione ed attività prevista dalla legge o dal regolamento di contabilità.

4. I Revisori dei conti hanno diritto di accesso agli uffici ed agli atti dell'Amministrazione onde poter seguire e verificare l'attività dei servizi comunali, nonché delle istituzioni costituite per la gestione dei servizi; in particolare i componenti del Collegio hanno la disponibilità delle scritture contabili tenute dal servizio finanziario dell'Ente.

5. Nel parere sul bilancio e sugli altri strumenti previsionali, il Collegio valuta l'attendibilità e la congruità delle previsioni ed attesta l'esatta quantificazione di quelle entrate e spese la cui entità è predeterminata da atti preesistenti in bilancio.

6. Con la relazione al rendiconto, l'organo di revisione certifica l'esatta rappresentazione nello stesso dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed efficacia dell'azione amministrativa.

7. Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

8. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 71
IL CONTROLLO DI GESTIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Con apposite norme regolamentari da introdursi nel regolamento di contabilità vengono definite le linee-guida della attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini qualitativi e quantitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

ART. 72
TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria, da affidarsi con procedura ad evidenza pubblica ad un soggetto abilitato, comprende:
   a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio riscossine tributi;
   b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante al Comune di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro tre giorni lavorativi;
   c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
   d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle altre somme obbligatoriamente dovute per legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 73
ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. L'Ente ha, nell'ambito delle norme di legge e dei propri regolamenti, nel rispetto dei principi che regolano l'attività amministrativa, il potere di compiere tutti i negozi e gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi programmati, avvalendosi degli strumenti contrattuali pubblici e privati in quanto consentiti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 74
TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, per i rispettivi ambiti di competenza, delibera i regolamenti previsti nel presente Statuto entro otto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto gli organi competenti comunali effettuano una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prime dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

ART. 75
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto e le sue eventuali successive integrazioni o modificazioni entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 76
NORME TRANSITORIE

1. Tutti le disposizioni contenute nel presente statuto che a partire dalla prossima tornata elettorale risulteranno in contrasto con la legge per effetto dell'applicazione al Comune di Tarquinia delle norme riguardanti gli Enti con più di 15.000 abitanti si devono intendere automaticamente abrogate.